



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 25.2022**

**Seregno, 31 agosto 2022**

### **CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA 2022 – NOTE OPERATIVE**

Diverse disposizioni di Legge hanno introdotto e potenziato i crediti d'imposta per l'anno 2022 per calmierare l'aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale innescati dalla guerra russa in Ucraina.

Gli aiuti previsti sono rivolti sia ad imprese energivore<sup>1</sup> e/o gasivore, sia ad imprese non energivore e/o non gasivore.

Nella presente trattazione vengono esaminati unicamente i crediti d'imposta spettanti alle imprese non energivore e/o non gasivore in quanto più rispondenti al nostro tessuto economico.

#### **Credito d'imposta energia secondo trimestre 2022**

Il Decreto Ucraina bis (D.L. 21/2022) ha previsto contributi, sotto forma di crediti d'imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022. Il Decreto Aiuti (DL n.50/2022) ha incrementato la misura del contributo straordinario previsto per le imprese non energivore aumentandola al 15 per cento e per le imprese non gasivore, rideterminandola al 25 per cento.

Il credito è concesso in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

Allo stesso modo, per quel che riguarda il bonus riconosciuto alle imprese "non gasivore", il bonus è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell'anno 2019.

#### **Credito d'imposta energia terzo trimestre 2022**

È stato recentemente approvato il nuovo **Decreto Legge 115/2022** (DL AIUTI-bis) contenente ulteriori misure per attenuare gli effetti del caro energia.

Con detto decreto viene esteso al terzo trimestre 2022 il credito di imposta del 15% dell'acquisto di energia elettrica e del 25% dell'acquisto di gas previsto dal DL AIUTI per il II trimestre a condizione che si sia verificato un aumento del 30% nel raffronto tra il trimestre dell'anno in corso al II trimestre del 2019.

---

<sup>1</sup> Si tratta di quelle aziende che per svolgere le proprie attività necessitano di **grandi quantità di energia elettrica** (pari ad almeno 1 GWh/anno) e appartenere a particolari **settori**) o di gas



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

### Imprese non energivore: credito d'imposta per energia elettrica 2 trimestre 2022

	Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazione
Impresa non energivora	Acquista energia elettrica	Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh	Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% (I trim. 2022 su I trim. 2019)	Credito di imposta del <b>15%</b> sulla spesa energetica del II trimestre 2022
	Produce e autoconsuma energia elettrica		Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30% (I trim. 2022 su I trim. 2019)	Credito di imposta del <b>15%</b> sui kWh prodotti e autoconsumati nel II trimestre 2022, valorizzati al PUN del II trimestre 2022

### Imprese non gasivore: credito d'imposta per gas naturale 2 trimestre 2022

	Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazione
Impresa non gasivora		Nessun requisito specifico	Variazione della spesa di acquisto gas superiore al 30% (I trim. 2022 su I trim. 2019)	Credito di imposta del <b>25%</b> sui consumi non termoelettrici sostenuti nel II trim. 2022

### Imprese non energivore: credito d'imposta per energia elettrica 3 trimestre 2022

	Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazione
Impresa non energivora	Acquista energia elettrica	Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh	Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% (II trim. 2022 su II trim. 2019)	Credito di imposta del <b>15%</b> sulla spesa energetica del III trimestre 2022
	Produce e autoconsuma energia elettrica		Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30% (II trim. 2022 su II trim. 2019)	Credito di imposta del <b>15%</b> sui kWh prodotti e autoconsumati nel III trimestre 2022, valorizzati al PUN del III trimestre 2022

### Imprese non gasivore: credito d'imposta per gas naturale 3 trimestre 2022

	Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazione
Impresa non gasivora		Nessun requisito specifico	Variazione della spesa di acquisto gas superiore al 30% (II trim. 2022 su II trim. 2019)	Credito di imposta del <b>25%</b> sui consumi non termoelettrici sostenuti nel III trim. 2022



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### Condizioni

Il credito spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Non concorrono, invece, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, le imposte sulla componente energia. Il costo medio va anche ridotto dei relativi sussidi eventualmente legati al consumo di energia.

Per effettuare questi calcoli, in sede di conversione in legge del "Decreto aiuti" veniva stabilito che qualora l'impresa destinataria del contributo nei primi trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (cioè entro il 29 agosto – purtroppo già scaduto), dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.

Si allega alla presente circolare un esempio di calcolo del contributo.

### Modalità di fruizione in compensazione

Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in **compensazione in F24** entro il 31 dicembre 2022 i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- credito imprese non energivore II trimestre 2022: Codice tributo per il cessionario: "7724";
- credito imprese non gasivore II trimestre 2022: Codice tributo per il cessionario: "7725".

Al momento non si conoscono ancora i codici tributo relativi al terzo trimestre 2022.

### Modalità di fruizione con cessione del credito

In alternativa all'utilizzo in compensazione, i crediti d'imposta possono essere ceduti. Il modello di comunicazione della cessione del credito è stato approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 253445 del 30 giugno 2022.

Ciascun credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti.

La cessione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 21 dicembre 2022.

La comunicazione deve essere inviata dal beneficiario del credito d'imposta (cedente), o tramite soggetto incaricato, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo.

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

In alternativa all'utilizzo in compensazione, fino al 21 dicembre 2022, dopo l'accettazione della cessione e in assenza dell'opzione per la fruizione in compensazione, i cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l'intero importo, a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***

*Allegato sviluppo calcolo agevolazione in excel*